Causa C-571/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

16 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario, Germania)

Data della decisione di rinvio:

6 settembre 2021

Ricorrente:

RWE Power Aktiengesellschaft

Resistente:

Hauptzollamt Duisburg (Ufficio doganale centrale di Duisburg)

(omissis)

FINANZGERICHT DÜSSELDORF

ORDINANZA

Nella causa

RWE Power Aktiengesellschaft (omissis)

(omissis) Essen,

– ricorrente –

(omissis)

contro Hauptzollamt Duisburg (Ufficio doganale centrale di Duisburg) (omissis)

– resistente –

per tassazione dell'energia elettrica

DOCUMENTO DI LAVORO

la Quarta Sezione (omissis)

(omissis)

in data 6 settembre 2021 così ha deciso.

Il procedimento è sospeso e vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (direttiva 2003/96), nella misura in cui stabilisce che l'energia elettrica utilizzata per produrre elettricità sia esente da imposte, possa – tenuto conto dell'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della medesima direttiva – essere interpretato nel senso che tale esenzione comprenda anche procedimenti a cui i prodotti energetici ottenuti in cave a cielo aperto sono sottoposti nelle centrali per renderli più idonei al loro utilizzo nelle stesse, quali frantumazione, separazione di parti estranee e sminuzzamento fino alla grandezza richiesta dalla caldaia per ragioni operative.

2) Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, nella misura in cui stabilisce che l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa sia esente da imposte, possa – tenuto conto dell'articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della medesima direttiva – essere interpretato nel senso che si debba quindi esentare anche l' energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti dei depositi e i mezzi di trasporto necessari per il funzionamento continuativo delle centrali.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO

Motivazione

1 La ricorrente gestiva, tra l'altro, nel bacino carbonifero renano, tre cave a cielo aperto fisicamente separate tra loro, nelle quali estraeva lignite, in prevalenza per la generazione di energia elettrica nelle proprie centrali e per il 10 % circa per la produzione di polvere e bricchetti di lignite nei suoi tre stabilimenti. Nel 2004 prelevava nelle cave, in totale, 2 847 925,939 MWh di energia elettrica, che destinava principalmente ai seguenti utilizzi:

(1) in pompe per acqua per l'abbassamento del livello delle acque sotterranee;

(2) in grandi attrezzature, quali escavatori a cucchiai, che estraevano lignite grezza e materiale sterile, e macchinari che riempivano nuovamente un'altra parte della cava con materiale sterile;

(3) per l'illuminazione della cava e

(4) per il trasporto della lignite grezza in treni merci a trazione elettrica su linee proprie e su nastri trasportatori elettrici che trasportavano sia lignite grezza che materiale sterile.

2 Il funzionamento delle centrali in discussione era basato su una produzione ininterrotta di elettricità, per l'alimentazione del carico di base in relazione a cinque centrali. Per contro, la produzione di elettricità negli stabilimenti gestiti dalla ricorrente serviva essenzialmente alla produzione dell'elettricità medesima, ma era altrettanto concepita per un funzionamento continuo. Per assicurare una produzione di elettricità ininterrotta, la ricorrente era dotata di depositi per la lignite di tre diverse grandezze e funzionalità, a partire dai quali il carbone veniva man mano portato alle caldaie nelle centrali. In un primo tempo la lignite era immagazzinata nella rispettiva cava in un deposito a cielo aperto avente capacità per consentire il funzionamento fino a sei giorni; da qui, su un nastro trasportatore o attraverso la ferrovia interna, grazie alla movimentazione con locomotive elettriche, veniva portata ai depositi delle centrali su linee di larghezza maggiorata adatte a vagoni particolarmente pesanti. Detti depositi avevano capacità per garantire un funzionamento da uno a due giorni, in modo da poter produrre elettricità per tutto un fine settimana nella corrispondente centrale con tutti i suoi elementi (caldaie). Da qui pale elettriche caricavano il carbone su un nastro del deposito. Dopo una separazione dei metalli dal materiale trasportato, superata una bilancia posta a valle sul nastro, la lignite grezza raggiungeva gli impianti di frantumazione. Infine, dalla lignite sminuzzata venivano tolti frammenti di legno prima di immagazzinare il carbone, attraverso ulteriori nastri, nei depositi delle caldaie.

3 Le caldaie utilizzate dalla ricorrente nel 2004 necessitavano di lignite trattata in diversi modi.

DOCUMENTO DI LAVORO

4 Nel 2004 in uno stabilimento esistevano ancora tre caldaie alimentate tramite griglia, in cui la lignite veniva posta sulla griglia in pezzi e ivi bruciata. A tal fine non occorreva drenare il carbone mediante apporto di calore.

5 Caldaie funzionanti con tecnologia a letto fluido erano presenti in una centrale e negli altri due stabilimenti. In tali caldaie veniva prodotto un fluido composto da carbone ardente e aria. Con il calore così generato, la cenere e i primi pezzi di carbone venivano portati verso l'alto ottenendone la separazione ciclonica. Per dette caldaie occorreva lignite in pezzi con diametro fino a 40 mm, immessi dal deposito della caldaia nella caldaia stessa insieme ai fumi caldi di ritorno. L'aggiunta di fumi nell'immissione faceva sì che la lignite rilasciasse nei fumi acqua, che però in tal modo raggiungeva nel contempo la caldaia.

6 Per il resto, la ricorrente impiegava caldaie funzionanti a polvere di lignite, alimentate dall'impianto di macinazione. Per ogni caldaia era presente un deposito avente una capacità per un funzionamento da sei a otto ore. Da tali depositi la lignite e i fumi di ritorno venivano portati a mulini a percussione, composti essenzialmente da una grande pala con funzione sminuzzatrice. I mulini a percussione producevano particelle di carbone così piccole e una pressione tale che in determinati punti dette particelle potevano essere immesse nella caldaia bruciando con fiamme vive tra i punti di immissione. Anche qui l'aggiunta di fumi caldi alla lignite convogliata al mulino faceva sì che la lignite cedesse acqua ai fumi così trasportati, assicurando nel contempo un'inertizzazione durante l'immissione fino all'ingresso nella caldaia.

7 Con il calore delle caldaie veniva poi prodotto vapore, condotto alle turbine per la produzione di elettricità.

8 Su disposizione dell'Ufficio resistente, in data 16 dicembre 2004 veniva avviato un controllo presso la ricorrente riguardante, tra l'altro, la tassazione dell'energia elettrica per gli anni 2003 e 2004, il cui esito è riportato nel verbale di ispezione del 20 maggio 2009. Durante tale controllo la ricorrente esprimeva il parere che i prelievi di corrente per la generazione di energia elettrica mediante lignite, pari a circa il 90 % dell'elettricità impiegata, fossero esenti da imposte in quanto destinati alla produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, del Stromsteuergesetz (legge in materia di imposta sull'elettricità; in prosieguo: lo «StromStG»). Pertanto essa presentava con riserva la sua dichiarazione relativa all'imposta sull'elettricità per EUR 31 526 540,15 (90 % di EUR 35 029 489,05, o 2 847 925,939 MWh). Già la lignite grezza dovrebbe essere considerata un combustibile, per cui il prelievo di energia elettrica per la sua produzione e il trasporto in cave a cielo aperto dovrebbe essere esente da imposte ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG. Il trattamento della lignite mediante frantumazione, fino alla riduzione in polvere negli impianti di macinazione delle centrali, costituirebbe un'ottimizzazione priva di incidenza fiscale.

DOCUMENTO DI LAVORO

9 I funzionari addetti al controllo ritenevano per contro che il trattamento della lignite configurasse la produzione di un combustibile, cosicché la riscossione dell'imposta sarebbe stata giustificata. Inoltre, tutti i prelievi di elettricità necessari alla movimentazione e al trasporto della lignite sarebbero assoggettati ad imposta, con l'ulteriore conseguenza che sarebbero tassati anche i corrispondenti utilizzi all'interno dell'area di ubicazione delle centrali, dovuti all'impiego di pale per il carbone, nastri trasportatori e impianti di macinazione.

10 Con avviso di liquidazione dell'8 ottobre 2009, l'Ufficio resistente accoglieva gli accertamenti effettuati durante il controllo in loco, disponeva rimborsi per alcune fattispecie non rilevanti ai fini del presente procedimento e ingiungeva alla ricorrente il pagamento dell'imposta sull'elettricità a suo parere dovuta sulla base di ulteriori accertamenti di fatti generatori.

11 Con decisione del 26 ottobre 2018, l'Ufficio resistente respingeva dichiarandolo infondato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso tale avviso, in particolare per quanto riguarda l'impiego di energia elettrica negli impianti destinati alla lavorazione della lignite grezza ottenuta nelle cave a cielo aperto, per il funzionamento degli impianti per l'ulteriore trattamento della lignite grezza negli stabilimenti e per il funzionamento degli impianti a cielo aperto nelle cave per l'estrazione della lignite, per il trasporto del materiale sterile e per il trasporto di carbone nei depositi delle centrali e negli stabilimenti per il successivo trattamento.

12 A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma che, nelle intenzioni del legislatore espresse nella direttiva, tutta l'energia elettrica necessaria per il procedimento di produzione di elettricità rientrerebbe nell'esenzione fiscale. Secondo un'interpretazione conforme alla direttiva dell'articolo 12, paragrafo 1, punto 1, del Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (regolamento di attuazione dello StromStG; in prosieguo: lo «StromStV»), l'agevolazione dovrebbe riguardare in generale tutte le attrezzature secondarie e ausiliarie, senza le quali l'impianto di produzione di energia elettrica non funzionerebbe. Tra queste rientrerebbero anche, secondo la giurisprudenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), le attrezzature senza le quali, in base alla normativa e ai requisiti commerciali, ambientali, in materia di risorse idriche o di diritto del lavoro, l'impianto di produzione di energia elettrica non potrebbe neppure essere messo in funzione.

I consumi controversi soddisferebbero tali requisiti, in quanto il funzionamento di una centrale elettrica alimentata a lignite costituisce un processo unitario, dall'estrazione del carbone fino allo smaltimento degli scarti necessariamente prodotti. La cava a cielo aperto e la centrale elettrica formerebbero un sistema economico e tecnico durevole per la produzione di energia elettrica che non si potrebbe scomporre artificialmente in singole unità autonome. I consumi energetici nell'area a cielo aperto sarebbero anzi strettamente necessari al fine di assicurare una produzione ininterrotta di elettricità. La produzione di energia

DOCUMENTO DI LAVORO

elettrica ottenuta da lignite sarebbe economicamente sostenibile solo in condizioni di prossimità alla cava a cielo aperto e alla centrale.

13 In tal senso la ricorrente chiede, tra l'altro,

di annullare l'avviso di liquidazione dell'8 giugno 2009, sotto forma della decisione sul reclamo del 26 ottobre 2018, in quanto essa ha prelevato energia elettrica anche nei seguenti settori:

(1) il 90 % dell'energia elettrica per pompe utilizzate al fine di abbassare il livello delle acque sotterranee, per grandi attrezzature quali escavatori a cucchiai e attrezzature per rimuovere materiale sterile, per l'illuminazione della cava a cielo aperto e per il trasporto della lignite grezza alle centrali, e

(2) l'energia elettrica per il trasporto della lignite grezza alle centrali, il relativo trattamento mediante l'impiego di pale per il carbone, nastri trasportatori e impianti di macinazione.

L'Ufficio resistente chiede

di respingere il ricorso.

14 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (in prosieguo: la «direttiva 2003/96»), l'energia elettrica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG è esente, se utilizzata per produrre energia elettrica. Si tratterebbe, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, punto 1, dello StromStV, di energia elettrica impiegata per la produzione di elettricità in senso tecnico negli impianti secondari e ausiliari di un'unità di produzione di energia elettrica. Impianti di tal genere dovrebbero essere direttamente connessi alla produzione di elettricità o risultare necessari per la produzione della stessa, come, per esempio, l'alimentazione di combustibile. Ciò sarebbe valido solo per l'immissione del combustibile dall'impianto di macinazione nel bruciatore della caldaia. Non sarebbero previste agevolazioni per l'energia elettrica impiegata solo indirettamente in determinati impianti per la successiva lavorazione della lignite grezza, in particolare per la frantumazione, la macinazione e l'essiccazione.

Nel caso di prelievo di energia elettrica nella cava a cielo aperto per l'estrazione e il trasporto del carbone e per il trattamento del materiale sterile, si ricaverebbe lignite grezza messa a disposizione delle centrali attraverso gli impianti di trasporto, tuttavia non si tratterebbe dal punto di vista tecnico di produzione di elettricità.

La lignite sarebbe esente da imposta solo quando viene impiegata per la produzione di energia elettrica. Nella misura in cui il carbone è esentato dall'imposta sull'energia, non potrebbe sussistere un'esenzione dall'imposta sull'elettricità, articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96.

DOCUMENTO DI LAVORO

II.

15 Al fine di individuare l'energia elettrica impiegata per la produzione di elettricità sono state adottate le seguenti disposizioni nazionali.

16 Articolo 9, paragrafo 1, dello Stromsteuergesetz (StromStG)

Sono esenti da imposta: (…)

2. l'energia elettrica impiegata per la produzione di elettricità; (...).

17 Articolo 11 dello StromStG

Il Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle Finanze) è autorizzato, ai fini dell'attuazione della presente legge, ad emanare mediante decreto (...)

8. norme in relazione all'articolo 9 al fine di assicurare l'uniformità della tassazione e una semplificazione delle procedure, nonché evitare irragionevoli oneri economici, e in particolare, in tale ambito,

a) a specificare in dettaglio le condizioni per beneficiare di agevolazioni per il consumo di elettricità, comprese le relative nozioni (...).

18 Articolo 12, paragrafo 1, del Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (StromStV)

Viene prelevata per produrre elettricità, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, del presente regolamento di attuazione l'energia elettrica

1. impiegata in impianti secondari e ausiliari di un'unità di produzione di energia elettrica, in particolare a fini di trattamento delle acque, alimentazione idrica di generatori di vapore, aerazione, alimentazione di combustibile o depurazione fumi (...)

per produrre elettricità in senso tecnico.

19 Sotto il profilo del diritto dell'Unione, rileva l'interpretazione degli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettera b), 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96.

III.

Sulle questioni pregiudiziali

DOCUMENTO DI LAVORO

Sulla prima questione

20 Il presente procedimento verte sulla portata dell'esenzione obbligatoria dell'elettricità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96. La Germania non si è avvalsa della facoltà di tassazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della medesima direttiva.

21 Anche se, nella versione tedesca, dal testo della disposizione non emerge in tutta evidenza dall'espressione «bei der Stromerzeugung (…) verwendeter elektrischer Strom («elettricità utilizzat[a] per produrre elettricità») che l'elettricità da fornire in esenzione dev'essere utilizzata allo scopo di produrre l'energia elettrica normalmente assoggettata ad imposta, tale condizione è presumibile sulla base di altre versioni linguistiche. In tal senso occorre rimandare alle versioni inglese, francese e neerlandese. Anche l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG muove dal presupposto di siffatta interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96.

22 Detta causalità si configurerebbe per la totalità dell'energia elettrica utilizzata dalla ricorrente a partire dall'estrazione di lignite, attraverso il suo trattamento, fino all'impiego nelle centrali e allo smaltimento conclusivo delle ceneri, compreso il trasporto.

23 Laddove la ricorrente imputa tali attività alla produzione nei suoi stabilimenti di bricchetti e di polvere di lignite per acquirenti industriali, essa non chiede alcuna esenzione.

24 Una causalità intesa in modo così ampio può tuttavia ostare alla finalità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96. Infatti tale disposizione mira ad evitare una doppia imposizione (v., da ultimo, sentenza della Corte del 27 giugno 2018, C-90/17, punto 35). Inoltre, quale eccezione a un obbligo di assoggettamento ad imposta che vige in linea di principio, tale disposizione non può essere interpretata in modo estensivo, perché altrimenti si priverebbe la tassazione armonizzata istituita dalla direttiva 2003/96 di qualsiasi effetto utile (v. sentenza della Corte del 7 marzo 2018, C-31/17, punto 25).

25 Dunque è possibile che si debba escludere dall'esenzione fiscale l'energia elettrica utilizzata per la produzione del prodotto energetico stesso, in quanto tale elettricità è stata utilizzata per la sua produzione e solo indirettamente per la produzione di elettricità. In tal senso, poiché la lignite costituisce un prodotto energetico già come lignite grezza [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96, Note esplicative della nomenclatura combinata sulla voce 2702, punto 01.0], l'elettricità utilizzata dalla ricorrente per l'estrazione della lignite grezza non dovrebbe essere presa in considerazione. Con l'immagazzinamento della lignite grezza nei depositi delle cave a cielo aperto, tuttavia, la produzione di lignite grezza in qualità di prodotto energetico dovrebbe essere terminata.

26 Del resto, la lignite grezza è stata sottoposta a ulteriori lavorazioni, mediante frantumazione, separazione di corpi estranei, in particolare di metalli e parti in

DOCUMENTO DI LAVORO

legno, e ulteriore sminuzzamento, in parte fino ad ottenere particelle della grandezza di un granello di polvere, al fine di poter essere bruciata in caldaie predisposte per la specifica lavorazione.

L'Ufficio resistente reputa che tale lavorazione rientri nell'ambito della produzione di lignite quale prodotto energetico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96, per la quale è categoricamente esclusa un'esenzione dell'elettricità a tal fine utilizzata, in quanto la Germania non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96.

28 Anche se l'impiego di energia elettrica per il trattamento della lignite nella centrale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96, la valutazione dell'Ufficio resistente solleva perplessità. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 esenta completamente sia i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, sia l'energia elettrica impiegata per la produzione stessa. La tassazione viene effettuata solo successivamente, quando l'energia elettrica prodotta viene prelevata. In tal modo si intende evitare una doppia imposizione.

29 Tuttavia, si verifica una doppia imposizione se nella centrale vengono ancora assoggettati all'imposta sull'elettricità, un'imposta prevista ai sensi della direttiva 2003/96, taluni procedimenti che servono alla produzione di energia elettrica. Siffatti procedimenti sono del resto consueti – a parte per gli impianti a griglia obsoleti – nel caso di utilizzo di combustibili solidi in centrali per la produzione di energia elettrica, e non si limitano alle centrali a lignite gestite dalla ricorrente. La superficie dei combustibili deve essere notevolmente ingrandita per un livello di irraggiamento rapido e pulito mediante tecniche di riduzione quali frantumazione o macinazione. Proprio tale preparazione del combustibile, che non è necessaria per i superati impianti a griglia, assicura un impiego di energia notevolmente più efficiente e pulito. Al riguardo occorre considerare che, in base alla normativa e ai requisiti commerciali e ambientali, nelle sue centrali la ricorrente, dove utilizza caldaie funzionanti con tecnologia a letto fluido e caldaie funzionanti a polvere di lignite, non può che far ricorso alla lignite trattata con un determinato potere calorifico, da ottenersi eventualmente mediante miscelazione.

30 Inoltre, lo stesso articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, che prevede l'esenzione fiscale per due utilizzi di elettricità, ovvero per la produzione di energia elettrica e per il mantenimento della capacità di produrre elettricità, indica che l'agevolazione non comprende solo il procedimento di trasformazione in energia, ma riguarda anche attività a monte e a valle.

31 Infine, l'Ufficio resistente suppone che l'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96 limiti la sfera di applicazione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, anche se solo l'articolo 14 della direttiva medesima contiene un'esenzione obbligatoria.

DOCUMENTO DI LAVORO

32 Le norme tedesche, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, dello StromStV, non contengono in proposito criteri idonei, a parte la supposizione che non possa essere esentato solo il procedimento di trasformazione di energia in senso stretto. L'articolo 12, paragrafo 1, dello StromStV menziona, per esempio, oltre alla produzione di elettricità per il procedimento di trasformazione di energia, impianti secondari e ausiliari, che tuttavia presuppongono che l'energia elettrica venga consumata per la produzione di elettricità in senso tecnico. Applicando tale disposizione nell'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, occorre inoltre considerare che sia l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG, sia l'articolo 12, paragrafo 1, punto 1, dello StromStV, con le disposizioni rilevanti nella specie, erano già stati adottati prima dell'entrata in vigore della direttiva 2003/96 in data 31 ottobre 2003. L'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG è stato introdotto con il Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform (legge sul proseguimento della riforma fiscale ecologica) del 16 dicembre 1999 (BGBl. I, pag. 2432, del 22 dicembre 1999) e l'articolo 12, paragrafo 1, dello StromStV con il regolamento di attuazione dello StromStG (StromStV) del 31 maggio 2000 (BGBl. I, pag. 794, del 15 giugno 2000).

Sulla seconda questione

33 Nel 2004 la ricorrente produceva, nelle sue centrali collegate alle cave a cielo aperto, quasi il 10 % dell'energia elettrica consumata in Germania e, a tale scopo, utilizzava circa il 5 % dell'energia elettrica da essa prodotta nelle sue centrali.

In tale contesto, essa gestiva le cave a cielo aperto e le centrali in modo tale che, mediante sistemi di trasporto, depositi e impianti di lavorazione ridondanti e sufficientemente dimensionati, potesse assicurare una produzione di energia elettrica sostanzialmente ininterrotta. In tal senso, nel caso della ricorrente, il sistema delle cave a cielo aperto con le centrali a lignite ad esse collegate è finalizzato anche a mantenere la capacità di produrre energia elettrica.

34 Anche se non si considerano a tal fine l'estrazione di lignite e i prelievi di energia elettrica, che giustificano un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 per l'elettricità impiegata per la produzione di energia elettrica, si pone la questione se si debbano esentare i consumi di elettricità della ricorrente per assicurare il funzionamento continuo nella movimentazione dal deposito della cava a cielo aperto fino all'interno delle centrali, quali attrezzature di trasporto, carico e scarico della lignite.

35 Allo stesso modo non è chiaro se l'agevolazione dei consumi energetici per il trasporto non debba essere esclusa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della direttiva 2003/96. Occorre chiedersi se la disposizione in base alla quale si considera come fatto generatore d'imposta il consumo per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, riguardi qualsiasi trasporto di prodotti energetici e quindi

DOCUMENTO DI LAVORO

ricomprenda il trasporto della lignite tra gli impianti nei quali avviene il deposito e la lavorazione della stessa, o se detta disposizione si riferisca unicamente ad altri impieghi di energia elettrica.

36 Nella specie la lignite viene trasportata per lunghi percorsi, per essere sottoposta alla lavorazione ai fini dell'impiego nelle caldaie delle centrali, in quanto i relativi impianti della ricorrente non si trovano necessariamente in un solo luogo, bensì a una certa distanza, date le dimensioni degli impianti e le continue modifiche degli scavi. In tal senso il trasporto, sia che venga effettuato sulla ferrovia interna allo stabilimento, sia tramite nastri trasportatori, può anche servire alla produzione della lignite. Secondo questa tesi l'articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della direttiva 2003/96 riguarderebbe solo i casi nei quali non vengono movimentati prodotti energetici, ossia altri tipi di trasporto, per esempio il trasferimento del personale ai posti di lavoro nell'area dello stabilimento della ricorrente.

DOCUMENTO DI LAVORO